



Comune di Gubbio

Piazza Grande, 9
06024 Gubbio (PG)
C.Fisc. P.I. 00334990546

Tel. 075 92371 - Fax 075 9275378
Internet: www.comune.gubbio.pg.it
Pec: comune.gubbio@postacert.umbria.it

COMUNE DI GUBBIO (Provincia di Perugia)

REGOLAMENTO SUL RILASCIO DEI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE NELLA ZTL

ART. 1 – OGGETTO FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli nella zona a traffico limitato (ZTL) del Comune di Gubbio, tenendo conto per quanto possibile delle esigenze dei cittadini residenti e delle categorie commerciali, degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sull'economia, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, e si propone l'obiettivo di contenere al massimo la circolazione dei veicoli (anche elettrici ed ibridi), dando prevalenza alla tutela della mobilità pedonale, al miglioramento della qualità ambientale ed alla valorizzazione dei luoghi di preminente interesse storico-artistico.
2. La ZTL è costituita dalle vie indicate con deliberazione di Giunta Comunale emanata ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.L.vo 285/1992.

ART. 2 – TIPOLOGIA DEI PERMESSI

1. Costituiscono titoli autorizzativi all'accesso alla ZTL il permesso cartaceo e l'iscrizione in lista bianca;
2. Tali titoli autorizzativi possono essere di tipo permanente o di tipo temporaneo per il periodo di necessità debitamente comprovata.
3. Qualora non sia diversamente disposto nel presente regolamento, i permessi e l'iscrizione in lista bianca di tipo permanente sono validi fino a quando rimarranno invariate le condizioni che ne hanno portato al rilascio ed i dati nello stesso contenuti.
4. Fatto salvo quanto disposto nel comma precedente, i permessi di circolazione permanenti sono rinnovabili da un mese prima della scadenza fino al bimestre successivo alla scadenza, qualora permangano i requisiti che ne hanno determinato il rilascio, che dovranno essere attestati con autocertificazione ai sensi del DPR. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 – RICHIESTE DI PERMESSO

1. I permessi di cui al presente Regolamento sono richiesti con istanza in carta resa legale indirizzata al Responsabile del Servizio Polizia Municipale, allegando copia della carta di circolazione o certificato di idoneità tecnica dei veicoli da autorizzare e la ulteriore documentazione specifica prevista per i singoli casi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati equipollenti ai veicoli in proprietà quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, comodato gratuito, acquistati con patto di riservato dominio, quelli di proprietà di parenti fino al secondo grado o affini fino al primo grado, affidati od assegnati dalle ditte o enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci i richiedenti.
3. In alternativa a quanto previsto al comma precedente, possono essere inseriti veicoli nel rispetto dell'articolo 95 del Codice della Strada e dell'art. 247-bis del Regolamento di attuazione allo stesso;



4. Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dei permessi dovranno essere autocertificati, qualora rientrino nell'elenco dei documenti autocertificabili ai sensi del DPR. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le istanze prodotte per le richieste di permessi incomplete della documentazione prevista possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla comunicazione che il Servizio Polizia Municipale darà all'interessato. Decorso infruttuosamente il termine così assegnato, la pratica viene archiviata;
6. Il richiedente è tenuto a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati con quanto indicato nel permesso nonché la scadenza dello stesso ed è l'unico responsabile delle sanzioni derivanti dal mancato rinnovo.

ART. 4 – PREDISPOSIZIONE DEI PERMESSI

1. I permessi sono rilasciati dal Servizio Polizia Municipale, previe le necessarie verifiche istruttorie.
2. I permessi permanenti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo sullo stesso nonché al pagamento dei diritti di segreteria e delle spese d'istruttoria e rimborso stampati, quantificate in complessive Euro 3,00 a carico del richiedente.
3. I permessi temporanei sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo sullo stesso nonché al pagamento dei diritti di segreteria e delle spese d'istruttoria e rimborso stampati, quantificate in complessive Euro 2,00, a carico del richiedente.
4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo potranno essere modificati ogni triennio tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale.
5. I permessi giornalieri rilasciati per le finalità di cui all'art. 11 del presente regolamento con validità fino a 2 ore potranno essere rilasciati dal personale operante alla Centrale Operativa del Servizio Polizia Municipale, mentre i permessi con validità superiore dovranno essere rilasciati dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale o da suoi delegati.

ART. 5 – LISTA BIANCA PERMANENTE

1. E' costituita da una lista di targhe di veicoli autorizzati all'accesso ed alla circolazione nella ZTL; i veicoli inseriti in tale lista possono accedere senza ulteriori formalità.
2. L'inserimento nella lista bianca permanente è effettuato su richiesta scritta da parte dei soggetti aventi diritto, nelle modalità di seguito indicate:
 - a. Taxi e NCC – Presentazione delle copie della carta di circolazione dei veicoli e dell'autorizzazione comunale, con validità pari a 5 anni;
 - b. Veicoli del Comune di Gubbio e di altre pubbliche amministrazioni e veicoli adibiti a servizi pubblici identificati da contrassegno o logo (Polizia, Carabinieri, Forze Armate, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Carabinieri Forestali, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso, Polizia Provinciale, mezzi dell'ASL comprensoriale con insegne dell'Ente di appartenenza, trasporto pubblico, nettezza urbana, servizio idrico integrato, servizio affissioni, servizio elettrico, servizio telefonico, servizio postale, servizio gas, ecc.) – Presentazione della richiesta scritta e validità pari a 5 anni;
 - c. Associazioni, comprese le ODV, cooperative sociali, enti che prestano servizi assistenziali o di pubblico interesse all'interno della ZTL: presentazione carta di circolazione attestante l'intestazione dei veicoli all'associazione richiedente – Presentazione della richiesta scritta e validità pari a 5 anni;



- d. Persone residenti nella ZTL in possesso del permesso da diversamente abile nonché la casistica prevista nell'art. 12, comma 2, del presente Regolamento: fino ad un massimo di tre targhe - Validità fino alla scadenza del contrassegno di circolazione.
- e. Genitori di bambini diretti alle scuole: qualora all'interno della ZTL siano presenti scuole, asili, nidi d'infanzia (sia pubblici che privati) e solo nel caso in cui gli orari di accesso ed uscita degli alunni siano compresi nelle fasce orarie di chiusura della ZTL; fino ad un massimo di tre targhe per ciascun alunno (anche nel caso di più figli) - Validità del permesso limitata alla durata dell'anno scolastico, in una fascia oraria corrispondente ad un periodo compreso tra mezz'ora prima dell'orario di ingresso fino a mezz'ora dopo l'orario di uscita.
- f. Addetti a consegne di alimentari a domicilio (tipologia delivery) da effettuarsi esclusivamente con ciclomotori, motocicli, autovetture, previa presentazione di richiesta scritta e con validità pari a 12 mesi.

ART. 6 – RISPOSTE ALLE ISTANZE E RICORSI

1. Nei casi previsti dal presente Regolamento sono concessi permessi, secondo le modalità determinate dallo stesso, entro 30 giorni dalla data di protocollazione della relativa istanza. Il Servizio Polizia Municipale, entro lo stesso termine, fornisce diniego alle richieste in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.
2. Per eventuali fattispecie non previste nel presente regolamento il Responsabile del Servizio Polizia Municipale o suo delegato è autorizzato a provvedere nel rispetto dei principi e delle linee guida sanciti dal presente regolamento.

ART. 7 – PERMESSI

1. I permessi di circolazione nella ZTL consistono in un contrassegno cartaceo munito di dispositivo antifalsificazione, da esporre sul parabrezza del veicolo in modo da renderlo visibile all'esterno ed immediatamente identificabile dagli addetti al controllo.
2. I permessi sono rilasciati solo ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 quintali. Per quanto concerne la circolazione all'interno della ZTL dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali, gli stessi saranno autorizzati, previa le necessarie verifiche istruttorie, dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, cui le relative istanze dovranno essere rivolte. Una volta che il richiedente abbia ottenuta l'autorizzazione all'accesso, dovrà concordare le modalità dell'accesso in ztl con il Servizio Polizia Municipale ai fini del rilascio del permesso ZTL.
3. Le prescrizioni relative alla validità, modalità di utilizzo ed orari, sono riportati nei permessi. In caso di modifiche alla regolamentazione prevista nello stesso, il titolare è comunque tenuto al rispetto delle prescrizioni successive, rese note nelle forme di legge.
4. I permessi sono differenziati secondo la tipologia. Devono contenere l'indicazione delle targhe dei veicoli autorizzati, salvo eccezioni motivate da particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica o da particolari modalità di utilizzo.
5. I permessi sono rilasciati senza l'indicazione nel contrassegno cartaceo del nome del titolare.



ART. 8 – USO DEL PERMESSO

1. I permessi devono essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i quali sono stati rilasciati. Nel caso di permesso rilasciato per motoveicoli e ciclomotori, non vi è l'obbligo di esposizione del permesso in caso di sosta, mentre il conducente in transito dovrà comunque averlo con sé.
2. I titolari dei permessi sono tenuti al rigoroso rispetto delle prescrizioni ad essi relative.
3. Il permesso è revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondano a verità, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge.
4. In caso di smarrimento o furto del permesso il titolare deve farne immediatamente denuncia ad un organo di Polizia. Copia della stessa dovrà poi essere trasmessa, a cura del titolare, al Servizio Polizia Municipale di Gubbio, che provvederà al rilascio di un nuovo permesso avente la medesima scadenza del permesso originario.
5. Nel caso si verificano dei mutamenti riguardanti dati contenuti nel permesso o circostanze che ne comportino comunque la modifica, il richiedente è tenuto a farne immediatamente comunicazione al Servizio Polizia Municipale, che provvederà al rilascio di un nuovo permesso.
6. E' previsto il ritiro del contrassegno nel caso di uso del permesso su veicolo diverso da quello autorizzato o di esposizione di permesso scaduto di validità, fatto salvo il caso di cui all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento.
7. La stessa disposizione di cui al comma precedente si applica nel caso di contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 381 del DPR. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada) e leggi collegate, nel caso di circolazione del veicolo esponente il detto contrassegno senza la persona titolare dello stesso a bordo.
8. Nelle ipotesi di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, il contrassegno sarà restituito al titolare una volta sanata l'irregolarità accertata. In ogni caso, il permesso utilizzato in modo improprio o scaduto di validità non ha alcun valore e pertanto chi ne usufruisce incorre nelle sanzioni previste dal Codice della Strada per le fattispecie accertate.
9. In ogni caso, la circolazione dei veicoli muniti di permesso resta subordinata al rispetto della disciplina stabilita dal Codice della Strada e leggi collegate.

ART. 9 – CATEGORIE DI PERMESSI

R - Residenti ed assimilati.

1. Il permesso tipologia "R" è rilasciato al richiedente abilitato alla guida di veicoli con residenza anagrafica all'interno della ZTL, proprietario o detentore ad altro titolo documentabile, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
2. Ai residenti anagrafici nella zona a traffico limitato sono concessi permessi di transito e sosta nel numero massimo di due per ciascun nucleo familiare, oltre ai permessi in numero massimo di due per i motoveicoli e ciclomotori di proprietà ai componenti il nucleo familiare. Il secondo permesso per autoveicolo è concedibile unicamente nell'ipotesi in cui il nucleo familiare sia composto da almeno due persone. All'interno del nucleo familiare devono essere possedute un numero di patenti "B" pari o superiore al numero dei permessi richiesti per autoveicoli; i permessi permanenti con possibilità di sosta nella ZTL di cui il nucleo familiare venga cumulativamente a disporre, a diverso titolo, per le varie categorie, non possono essere superiori a tre, salvo quanto disposto in merito ai motocicli e ciclomotori dall'art. 9 del presente regolamento.
3. Per esigenza di uso alterno dei veicoli ogni permesso "R" può contenere più targhe



fino ad un massimo di due, ad eccezione del caso in cui i veicoli appartengano alla categoria delle auto storiche per finalità di collezionismo, nel qual caso ciascun permesso può contenere fino a 10 (dieci) targhe; in tale permesso non possono essere inserite targhe già autorizzate con altro permesso di uguale o diversa tipologia, ferme restando le altre limitazioni di cui al presente regolamento;

4. Il permesso "R" è altresì rilasciato ai proprietari o utilizzatori ad altro titolo dell'immobile (ad es. locazione, comodato, usufrutto, abitazione, uso, etc.), eventualmente anche non titolari di patente di guida, che viene usato anche per brevi periodi, situato all'interno della ZTL, qualora non sia abitato da altri soggetti o sia abitato da soggetti non titolari di permesso. In tal caso viene rilasciato un solo permesso per immobile, con indicazione di più targhe fino ad un massimo di due; coloro i quali siano proprietari di più immobili situati in ZTL hanno diritto a richiedere comunque un solo permesso. Il permesso di cui al presente comma può essere rilasciato soltanto a persone che non siano in possesso di alcuna altra tipologia di permesso di circolazione per la ZTL e che non abbiano nel proprio nucleo familiare altro componente titolare di qualsiasi altro permesso di circolazione per la ZTL; in tale permesso non possono essere inserite targhe già autorizzate con altro permesso di uguale o diversa tipologia, ferme restando le altre limitazioni di cui al presente regolamento;

Alla domanda deve essere allegata documentazione che comprovi quanto sopra. Il permesso in questo caso ha validità per il periodo richiesto e comunque non superiore a 5 anni.

5. Il permesso R è altresì rilasciato ai residenti nella ZTL aventi più di 80 anni di età, oppure non autosufficienti perché afflitti da impedimenti fisici o psichici, se non titolari di altri permessi di circolazione nella ZTL, qualora nel loro nucleo familiare non siano presenti altri soggetti muniti di permessi di circolazione nella ZTL. In questo caso può essere rilasciato un unico permesso R per i veicoli appartenenti a parenti (o affini) entro il secondo grado del richiedente, con eventuale indicazione di più targhe, effettuata qualora possibile dal richiedente persona assistita, fino ad un massimo di tre; il permesso di cui al presente comma può essere rilasciato soltanto a persone che non siano in possesso di alcuna altra tipologia di permesso di circolazione per la ZTL e che non abbiano nel proprio nucleo familiare altro componente titolare di qualsiasi altro permesso di circolazione per la ZTL; in tale permesso non possono essere inserite targhe già autorizzate con altra tipologia di permesso, ferme restando le altre limitazioni di cui al presente regolamento;

6. Il permesso "R" autorizza il transito e la sosta all'interno della ZTL tutti i giorni nell'orario 00-24. La sosta inoltre è:

- consentita senza limitazione di tempo nelle zone disciplinate a disco orario;
- esente dal pagamento del relativo ticket nelle aree situate all'interno della ZTL in cui vige un sistema di tariffazione della sosta; fatte salve eventuali deroghe adottate ai sensi di legge, con obbligo in entrambi i casi di esposizione del permesso di circolazione. Alla richiesta di permesso "R" deve essere allegata copia della carta di circolazione o certificato di circolazione o documento analogo dei veicoli da autorizzare ed autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare, la residenza anagrafica o gli ulteriori requisiti richiesti.

G – Proprietari o possessori con titolo legale di posto auto.

7. Il permesso tipologia "G" è rilasciato al richiedente che ha la possibilità di collocare il veicolo all'interno di garage, rimessa od area privata adibita alla sosta dei veicoli situata all'interno della ZTL.

8. Tale tipo di permesso autorizza il solo transito tutti i giorni nell'orario 00-24 per accedere all'area di sosta a disposizione e nel numero massimo di posti di sosta a disposizione.



TM - Trasporto merci.

9. Il permesso tipologia "TM" ha validità quinquennale ed è rilasciato agli autotrasportatori, ai corrieri, ai grossisti, ai distributori del settore alimentare, rivenditori di gas in bombole, distributori di giornali, distributori di medicinali, fiorai, ecc., che debbano accedere in maniera continuativa all'interno della ZTL per effettuare attività di consegna di merci presso utenti ed attività situate all'interno della ZTL con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 quintali.
10. A ciascun soggetto è rilasciato un permesso comprendente fino ad un massimo di due targhe.
11. Alla richiesta va allegata documentazione comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio od all'Albo degli Artigiani od autocertificazione.
12. Il permesso autorizza il transito all'interno della ZTL nei giorni feriali nella fascia oraria 7.00- 10.00;

S - Servizi.

13. Il permesso tipologia "S" ha validità quinquennale ed è rilasciato a ditte ed artigiani, iscritti alle rispettive categorie, che erogano servizi ad utenti o clienti situati all'interno della ZTL come ad esempio manutenzione impianti (elettrici, idraulici, termici, frigoriferi, ascensori, telecomunicazioni, depurazione, elettrodomestici, distributori automatici, attrezzature per ufficio e/o negozio e/o pubblico esercizio in genere, imprese di pulizia, lavori edili, falegnameria, etc.) od altro.
14. A ciascuna ditta o artigiano vengono rilasciati fino ad un massimo di due permessi comprendenti anche più targhe, fino ad un massimo di due. In tale permesso non possono essere inserite targhe già autorizzate con altro permesso di uguale o diversa tipologia.
15. Il permesso "S" autorizza il transito all'interno della ZTL nei giorni feriali nella fascia oraria 7-20 e consente la sosta per il tempo strettamente necessario all'effettuazione dell'intervento. Nel caso di intervento urgente ed improrogabile, da effettuarsi al di fuori dei giorni e degli orari autorizzati, il permesso dovrà essere esposto unitamente ad uno scritto dal quale risulti l'indirizzo presso cui si svolge l'intervento e l'orario di inizio della sosta. La medesima informazione va inoltre inviata, a cura del titolare del permesso, via posta elettronica a ztl@comune.gubbio.pg.it entro le successive 48 ore.

M - Medici

16. Il permesso tipologia "M" ha validità quinquennale ed è rilasciato:
- a) ai medici con ambulatorio situato all'interno della ZTL;
 - b) ai medici con ambulatorio anche all'esterno della ZTL abilitati ad effettuare visite domiciliari, previa presentazione di autocertificazione attestante l'esistenza di pazienti residenti all'interno della ZTL;
 - c) ai farmacisti nei giorni di turni di guardia farmaceutica 00/24.
17. L'accesso nella ZTL può avvenire esclusivamente per interventi professionali. Il permesso è valido solo per la conduzione personale del veicolo e può contenere una sola targa.
18. Il permesso "M" autorizza la circolazione all'interno della ZTL nei giorni feriali, nella fascia oraria 8.00-20.00 e consente la sosta, nelle aree disciplinate a disco orario, senza limitazione di tempo, fatta salva la possibilità di concedere giorni ed orari differenti per i richiedenti aventi diritto di cui al punto 16, lettera c).

I - Mezzi d'informazione.

19. Il permesso tipologia "I" ha validità quinquennale ed è rilasciato a testate giornalistiche di quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive con dovere di cronaca locale e deve essere utilizzato esclusivamente per motivi professionali.
20. A ciascuna testata è rilasciato n. 1 permesso che autorizza il transito e la sosta nella



ZTL tutti i giorni nella fascia oraria 00.00-24.00.

21. Le richieste dei permessi di cui al presente articolo devono essere presentate con domanda del direttore responsabile, allegando documentazione attestante l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti e copie delle carte di circolazione dei veicoli (al massimo due) le cui targhe si intendono collegare al permesso rilasciato.

MC – Ministri del culto.

22. Il permesso tipologia "MC" ha validità quinquennale ed è rilasciato ai ministri del culto che svolgono attività pastorali all'interno della ZTL nonché alla Curia Vescovile o altro organo di altro credo religioso.

23. Il permesso autorizza il transito e la sosta all'interno della ZTL tutti i giorni nella fascia oraria 00-24 e può avere fino ad un massimo di due targhe. In tale permesso non possono essere inserite targhe già autorizzate con altro permesso di uguale o diversa tipologia.

UC – Uffici Comunali.

24. Il permesso "UC" è rilasciato, in numero di uno per ciascuno, senza indicazione del numero di targa, a Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio per la durata del mandato amministrativo. Le targhe dei veicoli legate ai permessi di cui al presente punto vanno comunque comunicate Servizio Polizia Municipale così come le variazioni.

25. Il permesso UC autorizza il transito e la sosta all'interno della ZTL tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00;

PI - VEICOLI DI PUBBLICO INTERESSE

26. Sono concessi, dietro richiesta, permessi di transito e sosta di durata quinquennale per i veicoli a disposizione delle Agenzie investigative ed imprese di pompe funebri con sede nel Comune di Gubbio, in numero di due per ciascuna, contenenti due targhe; in tale permesso non possono essere inserite targhe già autorizzate con altro permesso di uguale o diversa tipologia.

F- ISTITUZIONI STORICO-FOLCLORISTICHE

27. Il permesso "F" è rilasciato all'Università dei Muratori, alle Famiglie Ceraiole e ad altre istituzioni legate al folclore storico cittadino, qualora le stesse risultino proprietarie o utilizzatrici ad altro titolo di immobile (ad es. locazione, comodato, usufrutto, abitazione, uso, etc.), situato all'interno della ZTL, qualora non sia abitato da altri soggetti o sia abitato da soggetti non titolari di permesso. In tal caso vengono rilasciati 5 permessi per ciascun immobile, con indicazione di una sola targa per ciascuno. Alla domanda deve essere allegata documentazione che comprovi quanto sopra. Il permesso in questo caso ha validità per il periodo richiesto e comunque non superiore a 3 anni.

ART. 10 - PERMESSI TEMPORANEI

1. Per quanto non previsto in questo articolo, al rilascio dei permessi temporanei si applicano le disposizioni previste per il rilascio dei permessi permanenti stabilite nel presente regolamento.
2. I permessi temporanei possono essere rilasciati fino ad un periodo massimo di 6 mesi, eventualmente rinnovabili qualora permangano le condizioni che ne



hanno portato al rilascio.

3. I permessi temporanei sono rilasciati per esigenze connesse a:
- a. lavori edili, traslochi e riparazioni con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 quintali. In tali casi il permesso è valido dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 7.00-20.00 ed il sabato nella fascia oraria 7.00-14.00. Possono essere rilasciati permessi fino ad un massimo di due per ciascun cantiere situato all'interno della ZTL con indicazione di più targhe fino ad un massimo di due, previa richiesta del titolare della ditta.
 - b. cerimonie. Possono essere rilasciati fino a tre permessi per ciascuna cerimonia od evento svolgentesi all'interno della ZTL. In tali casi i permessi sono validi solo per il giorno e le ore di svolgimento della cerimonia.
 - c. attività di agenti e rappresentanti di commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che trasportano merci di rappresentanza, nonché ai rappresentanti di preziosi sempre iscritti alla Camera di Commercio ed in possesso dell'autorizzazione del Questore. In tali casi il permesso è valido tutti i giorni feriali nella fascia oraria 8.00-20.00. Al momento della richiesta di permesso, i rappresentanti di commercio devono esibire copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o il tesserino di rappresentante, mentre i rappresentati di preziosi, in aggiunta, dovranno esibire anche l'autorizzazione del Questore. Questi ultimi possono sostare anche nelle immediate vicinanze del luogo di destinazione, a condizione che non creino in alcun modo intralcio alla circolazione veicolare o pedonale.
 - d. Genitori di minori residenti all'interno della ZTL: è concesso un solo permesso di circolazione al genitore di uno o più minori di età inferiore a 14 anni residenti all'interno della ztl, qualora il genitore richiedente sia invece residente fuori della ztl per esigenze di accompagnamento dei figli. Il permesso può contenere una sola targa ed autorizza la circolazione tutti i giorni con orario 00-24.
 - e. Enti organizzatori eventi folcloristici/manifestazioni storiche (Famiglie ceraiole/Maggio Eugubino/Università dei muratori/associazioni di Quartiere, etc.): permesso rilasciato su richiesta scritta, in bollo, per la durata delle manifestazioni, che consente il transito e la sosta nella ztl, fino ad un massimo di 25 targhe; in alternativa, è consentito l'inserimento delle targhe dei veicoli utilizzati per l'evento o la manifestazione in lista bianca temporanea che autorizza il solo transito.
 - f. Eventi, mercati e manifestazioni permesso rilasciato per la durata delle manifestazioni che consente il transito e la sosta nella ZTL; in alternativa, è consentito l'inserimento delle targhe dei veicoli utilizzati per l'evento o la manifestazione in lista bianca temporanea che autorizza il solo transito nella ZTL.
 - g. Veicoli sostitutivi di altri già autorizzati come permanenti; in tal caso la targa del veicolo sostituito è sospesa dalla lista bianca.

ART. 11 - PERMESSI GIORNALIERI

1. I permessi giornalieri possono essere rilasciati per un massimo di 3 giorni a settimana (anche non consecutivi) e per un massimo di 2 ore per ciascuna giornata, mediante richiesta presentata innanzi la Centrale Operativa del Servizio Polizia Municipale;
2. In tal caso si procede ad annotazione della targa del veicolo, del nominativo del richiedente e del periodo dell'accesso nella procedura informatica in uso



presso il Servizio Polizia Municipale.

3. Il permesso, contenente una sola targa, consente il transito in ztl per un massimo di 3 giorni la settimana (anche non consecutivi) e la sosta fino a due ore per ciascun giorno, laddove non diversamente specificato al comma 5 del presente articolo.
4. Possono essere autorizzati solo veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 q.;
5. Gli accessi giornalieri sono consentiti, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 del presente Regolamento, esclusivamente per i seguenti motivi:
 - Trasporto preziosi;
 - Accompagnamento o accesso di anziani ultraottantenni o minori di anni 6;
 - Trasporto animali presso strutture veterinarie situate all'interno della ZTL;
 - Clienti delle strutture ricettive con sede nella ZTL, per i quali la registrazione è effettuata nella procedura on line per l'invio telematico dei dati da parte delle strutture medesime contenente targa del veicolo, giorno ed orario di transito (sosta massima 45 minuti per carico/scarico bagagli). La struttura ricettiva è l'unica responsabile delle conseguenze dell'errata o omessa comunicazione dei dati;
 - Veicoli diretti alla farmacia di turno ubicata nella ZTL nonché agli studi medico-dentistici ubicati nella ztl - Ciascuna farmacia o studio medico deve trasmettere all'ufficio permessi, secondo le modalità concordate nel tempo tra le parti, la targa dei veicoli utilizzati dai clienti.

ART. 12 – PERMESSI PER VEICOLI AL SERVIZIO DI INVALIDI

1. Tale permesso è rilasciato ai sensi dell'art. 381 del DPR. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada) e leggi collegate.
2. Sono inserite in lista bianca permanente (per la durata di validità del contrassegno), previa istanza debitamente documentata inoltrata al Servizio Polizia Municipale, le targhe (fino a tre per ciascun contrassegno) di veicoli al servizio di disabili non residenti nella ZTL, ma che abbiano comunque esigenze continuative e documentate di accesso alla stesso.
3. E' inserito in lista bianca temporanea, per accessi occasionali, per la durata del periodo richiesto presso la Centrale Operativa del Servizio Polizia Municipale oppure utilizzando il numero verde 800-532525 oppure attraverso l'indirizzo di posta elettronica ztl@comune.gubbio.pg.it, solo il veicolo munito di contrassegno di parcheggio per disabili, entro 48 ore dall'avvenuto accesso, con indicazione del numero di targa, nominativo titolare contrassegno, numero del contrassegno, Comune che lo ha rilasciato e scadenza.

ART. 13 – CASI DI NECESSITA'

1. Il Servizio Polizia Municipale è autorizzato a rilasciare, in tutti i casi di comprovata necessità, permessi temporanei di transito e/o sosta nella ZTL, anche per esigenze eventualmente non contemplate e durante orari non previsti nel presente regolamento.

ART. 14 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Chiunque, titolare di regolare permesso di circolazione nella ZTL per uno dei casi descritti nel presente regolamento, non comunica al Servizio Polizia Municipale la



cessazione delle condizioni che ne hanno portato al rilascio o la modifica di alcuno dei dati relativi al mezzo autorizzato o al titolare entro i termini previsti nel presente regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 111,00.

2. Chiunque, titolare di regolare permesso di circolazione nella ZTL per uno dei casi descritti nel presente regolamento, non esponga lo stesso in modo ben visibile sul veicolo oppure, pur avendone l'obbligo ai sensi del presente regolamento, non espone regolarmente il disco orario, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 45,00.

3. Chiunque, dopo aver ricevuto notifica di revoca del permesso, non provvede alla consegna dello stesso al Servizio Polizia Municipale entro 15 giorni dalla stessa, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 111,00.

4. Chiunque, non titolare di contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 381 del DPR. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada) e leggi collegate, circola all'interno della ZTL esponendo il predetto contrassegno senza avere a bordo il titolare dello stesso, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua approvazione.

2. A partire da tale data sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari ed ordinanze che regolano la materia relativa al rilascio dei permessi di circolazione nella ZTL emanate dal Comune di Gubbio incompatibili con il presente atto.

3. Ai permessi vigenti alla data di cui al comma 1 del presente articolo si applicano automaticamente le nuove scadenze.

4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti di fonte superiore; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.